

La res publica e le imprese di navigazione

Dott. Ric. Petruț-George Bran,
Ricercatore indipendente, Romania

Riassunto:

Da quanto risulta dalle fonti antiche, l'espressione *mare nostrum* viene usata nella letteratura latina a partire dal primo secolo a.C. Questa espressione è stata usata secoli prima nella letteratura greca. Anche se l'utilizzo iniziale sembra essere limitato all'ambito geografico, con il passare del tempo l'espressione giunge ad avere anche un significato politico. Inoltre, il contenuto concettuale dell'espressione parte da quello che si chiamerà Mar Mediterraneo fino a comprendere anche il Mar Nero. Nel diritto romano classico le imprese di navigazione sono tenute a osservare anche l'interesse superiore della *res publica*.

Keywords:

res publica, mare nostrum, magister navis, imprese di navigazione

Res publica and navigation activities

Petruț-George Bran, Ph.D.
Independent researcher, Romania

Abstract:

From ancient sources, the phrase *mare nostrum* has been used in Latin literature starting with 1st century BC. The same phrase had been used a few century before in Greek literature. Even if its initial use seems to have been limited to a certain geographical area, in time its meaning extended and acquired a political sense. Moreover, the conceptual content of the phrase is rooted in what would later be called the Mediterranean, including the Black Sea. In classical Roman law navigation activities have to take into account the higher interest of public affairs (*res publica*), too.

Keywords: *res publica, mare nostrum, magister navis*, navigation activities

1. Il concetto di *mare nostrum*

L'espressione *mare nostrum* risale alla letteratura greca e si trova in Platone: *παρ' ἡμῶν Θαλάττης*. La nozione è geografica e denomina un'area in continua crescita sia verso l'Occidente in direzione dell'Oceano Atlantico, che verso l'Oriente in direzione del Mar Nero¹.

¹ P. RUGGERI, *Mare nostrum nella tradizione storico-letteraria greca e romana*, in *Identità del Mediterraneo: elementi russi*, Cagliari, 2012, 400: «[...] l'espressione *Mare nostrum* non è originariamente romana, ma fu coniata in ambiente greco già con Platone, comunque molti secoli prima delle conquiste orientali di Roma (*παρ' ἡμῶν Θαλάττης*). E sappiamo che la geografia greca cresce a dismisura nel tempo e nello spazio, con le colonne d'Ercole innanzi tutto, che si spostano dalla Grande Sirte progressivamente in direzione dell'Oceano verso l'occidente e in direzione del Mar Nero verso oriente. Allora, per approfondire i termini di una questione che si ripropone nei termini di un'attualità per certi

A partire dai secoli VIII-VI a.C., con il processo di colonizzazione, i greci distinguevano geograficamente tra il mare interno (ἡ ἐντὸς θάλαττα), che verrà chiamato Mar Mediterraneo e il mare esterno (ἡ ἔξω θάλαττα) che verrà denominato Oceano Atlantico².

Il significato geografico e cartografico dell'espressione *mare nostrum* si trova anche nell'opera di Polibio, storico ellenistico. Si conserva tuttora la distinzione tra mare interno e mare esterno³.

In dottrina si rileva il ruolo di Polibio di mediazione tra il suo luogo di origine, la Grecia, e Roma dove aveva contatti con le cerchie di uomini politici e intellettuali filoellenici soprattutto con Scipio Emiliano e si considera che il concetto di *mare nostrum* conosce un cambiamento di senso collegato anche al concetto dell'οἰκουμένη. Si arriva così a un concetto presente nel discorso politico e militare dell'epoca⁴.

È stato Pompeo, il personaggio centrale di Roma del suo tempo, il generale che ha portato la guerra contro i pirati del Mar Mediterraneo ed è riuscito a restituire il potere del mare a Roma e a fare di questo mare un imenso porto, come affermato nelle fonti antiche. Sarà così possibile il dominio di Roma sul mare e sulle terre che sono intorno ad esso⁵.

versi deformata da una visione ideologica novecentesca che rischia di avere risonanza ancora ai giorni nostri, credo sia necessario avviare una riflessione di tipo storico ripercorrendo le diverse fasi dell'affermazione della definizione *mare nostrum* nella cultura del mondo classico” e 403, “Con Platone nel dialogo filosofico *Fedone* ci si trova di fronte, secondo gli studiosi, per la prima volta, all'uso dell'espressione *mare nostrum*, παρ' ἡμῖν Θαλάττης (113a), con riferimento al Mediterraneo».

² *Ibidem*, 401: «Nella tradizione greca la definizione assegnata al Mediterraneo era quella di mare interno, ἡ ἐντὸς Θαλάττα, formatasi a seguito del processo di colonizzazione nel Mediterraneo occidentale e lungo le coste della Ionia a partire dall'VIII secolo a.C. La definizione dei contorni mediterranei delimitati ad occidente dalle Colonne d'Ercole che separavano questa sorta di bacino interno dall'Oceano, il Mare esterno (ἡ ἔξω Θαλάττα), sarebbe un portato della storicizzazione tra VII e VI secolo degli elementi informativi tratti dalle attività mercantili ed esplorative legate alla colonizzazione».

³ *Ibidem*, 406: «Il punto di raccordo fra la tradizione greca e quella romana è unanimemente individuato in un passo del III libro (III, 37) delle *Ἱστορίαι* di Polibio. – Lo storico di Megalopoli, descrivendo la centralità dei punti cardinali per stabilire la posizione dei singoli luoghi sulla terra, si muove in effetti all'interno di uno schema geografico e cartografico ormai ben consolidato nella visione ellenica del mondo: i continenti – Asia, Africa ed Europa – sono delimitati da tre punti fondamentali, i fiumi Tanais e Nilo e le Colonne d'Ercole, mentre per l'Europa si individua un quarto punto il fiume Narbone, presso Marsiglia e le foci del Rodano; l'Asia e l'Africa, “considerate nel loro insieme, occupano la zona che si trova a mezzogiorno del *Nostrum Mare* (τῆς καθ'ἡμῶς θαλάττης), da oriente a occidente” (nota 17: Pol., III, 37,6: αὐτὰ μὲν οὖν αἱ χώραι καθολικώτερον θεωρούμεναι τὸν πρὸς τὴν μεσημβρίαν τόπον ἐπέχουσι τῆς καθ'ἡμῶς θαλάττης ἀπὸ τῶν ἀνατολῶν ὡς πρὸς τὰς δύσεις.). Sempre al capitolo trentasettesimo del III libro la definizione *Nostrum Mare* ritorna tre volte con riferimento alle sedi dei Celti da Narbone fino ai Pirenei, questa catena montuosa è data per compresa tra il *Nostrum Mare* fino a quello Esterno (ἀπὸ τῆς καθ'ἡμῶς θαλάττης ἕως εἰς τὴν ἐκτός) (nota 18: Pol., III, 37, 9.); alla parte restante dell'Europa che è compresa tra il *Nostrum Mare* e il Mare Esterno (καθ'ἡμῶς καὶ τῆς ἔξω θαλάττης) (nota 19: Pol., III, 37, 10) e infine all'Iberia che si estende lungo il *Nostrum Mare* fino alle Colonne d'Ercole (καλεῖται δὲ τὸ μὲν παρὰ τὴν καθ'ἡμῶς παρήκον ἕως Ἡρακλείων στηλῶν Ἰβηρία) (nota 20: Pol., III, 37, 10.)».

⁴ *Ibidem*, 407: «Da quest'opera di mediazione discende, a nostro avviso, un mutamento o meglio un aggiornamento della concezione di *Nostrum Mare* che, in un contesto diverso da quello del capitolo trentasettesimo del III libro delle *Ἱστορίαι*, pare assumere una connotazione meno neutra o geografica che dir si voglia e più marcatamente ideologica, tale aggiornamento riguarda anche l'οἰκουμένη, allorché questo concetto viene inserito nel dibattito politico e militare contemporaneo».

⁵ *Ibidem*, 410: «In questo senso l'osservazione di Stefano Magnari a proposito della controffensiva di Pompeo contro la pirateria mediterranea risulta quantomai calzante: “si compie così la definitiva territorializzazione del mare, che

Nel contesto dei preparativi in vista della campagna in Britannia nell'inverno del 54 a.C., all'inizio del primo capitolo del libro V dell'opera *De bello Gallico*, Cesare fa la descrizione tecnica delle navi che dovranno essere diverse per attraversare l'Oceano da quelle adoperate nel *mare nostrum*, cioè Mar Mediterraneo. Per ragioni di utilità, le navi dovrebbero essere più basse, più leggere e più larghe. Da quanto ci è pervenuto dalle fonti antiche, Cesare usa per primo l'espressione *mare nostrum* nella lingua latina. Nella dottrina si è ritenuto che la presenza del pronome possessivo sarebbe una peculiarità della lingua latina e quindi si tratterebbe di una semplice valenza geografica di questa espressione⁶.

Cesare era conoscitore della cultura greca e può darsi che usi l'espressione *mare nostrum* soltanto come calco linguistico dal greco in un senso geografico. È anche possibile che egli sia stato consapevole del nuovo contesto della geografia politica in seguito alla guerra di Pompei contro i pirati e di aver presente quindi una nuova semantica dell'espressione, anche politica⁷.

Il contenuto concettuale dell'espressione *mare nostrum* diventa più ampio in seguito alla colonizzazione greca delle terre situate intorno all'attuale Mar Nero. Il *Mare Nostrum* contiene oltre il Mediterraneo anche il Mar Nero. Anche se per ragioni climatiche e demografiche questo mare era visto come inospitale, i greci l'hanno chiamato Πόντος Εὐξεινος, cioè mare ospitale⁸.

Anche se di interesse per i greci colonizzatori delle coste del Mar Nero, la conquista romana si allontana da certi territori dell'estremo nord considerati ostili all'insediamento umano. Per calco linguistico dal greco, il Πόντος Εὐξεινος viene chiamato dai romani *Pontus Euxinus*. Per quanto

Pompeo, con tecnica cartografica, ripartirà in settori applicandovi una griglia geometrica per ripulirlo come un setaccio, dal fenomeno della pirateria. Di lui si dirà che aveva restituito il potere del mare a Roma (Plin. *N. H.*, IV, 97), di cui ormai per secoli il Mediterraneo sarebbe stato l'immenso porto (Cic., *De prov. cons.*, 31). La griglia è infatti una grata, una recinzione che costringe il mare e le terre intorno ad esso e ne consente il dominio».

⁶ *Ibidem*, 412: «La chiave di volta di tale processo di ri-contestualizzazione è rappresentata da un passo del *De bello Gallico* di Cesare che si riferisce ai preparativi dell'inverno del 54 a.C. per il prosieguo della spedizione in Britannia. Le legioni sono accampate in Gallia e Cesare impartisce l'ordine ai legati di far costruire il maggior numero di navi possibile e di riparare quelle in avaria; quasi all'inizio del I capitolo del libro V viene fornita una descrizione tecnica circa il progetto e il disegno delle navi, ideate da Cesare: esse devono essere un po' più basse di quelle di solito adoperate nel *nostro mare* per consentire una maggior celerità nel caricarle e nel tirarle in secco, e la minore altezza deriva dall'esperienza che Cesare ha maturato in rapporto alle onde dell'Oceano, meno alte per via dell'alternarsi continuo delle maree, le navi devono poi essere leggere e più larghe di quelle usate precedentemente per consentire il trasporto di grossi carichi o di un gran numero di cavalli e bestie da soma. Cesare utilizza per primo nella letteratura latina l'espressione *nostrum mare* che, secondo gli studiosi che si sono occupati di questo tema, avrebbe una semplice valenza geografica: il Mediterraneo contrapposto all'Oceano, la forma con il pronome possessivo indicherebbe null'altro che una peculiarità del lessico latino».

⁷ *Ibidem*: «È pur vero che Cesare ha ben presente in campo geografico l'autorità degli autori greci e quindi avrebbe potuto servirsi dell'espressione *nostrum mare* quasi si trattasse di un calco di *πῶς ἡμῖν Θαλάττης* ma forse si sottovaluta il nuovo assetto mediterraneo, conseguente alla guerra piratica di Pompeo che potrebbe aver determinato, in qualche misura, un processo di ricontestualizzazione semantica».

⁸ *Ibidem*, 413: «L'orizzonte ellenistico e romano si allarga fino a ricomprendere nel *Mare Nostrum* anche il Mar Nero: con l'espressione Πόντος Εὐξεινος, il mare ospitale, i Greci della colonizzazione definirono l'attuale bacino del Mar Nero, trasformando attraverso un eufemismo l'aggettivo ἄξεινος che significa inospitale, assegnato a quell'area a causa del clima inclemente o molto più probabilmente a causa dei pericoli rappresentati per gli stranieri dalle popolazioni locali, dal cosiddetto mondo barbaro: Sciti, Traci, Frigi e le popolazioni dell'Urartu».

riguarda i territori dell'ovest del Mar Nero, visto il fragile equilibrio politico-militare dell'area, l'interesse dei romani era piuttosto di natura economica, cioè per la conquista delle risorse. La sponda del sud del Mar Nero era controllata dai romani attraverso il sistema dei regni clienti. Questi facevano parte della *koiné* greco-mediterranea. Il caso del Ponto è emblematico e rappresenta un luogo di incontro di più popoli e culture diverse. L'area controllata dal re di Ponto era parte del sistema commerciale del Mar Mediterraneo⁹.

2. *Res publica* come *utilitas publica*

2.1. Terminologia che riguarda l'interesse pubblico

Mentre riguardo agli interessi dei singoli, l'interesse personale – l'interesse individuale nella terminologia moderna – non vi sono particolari problemi per intendere la semantica delle parole, perché ci sono soltanto queste espressioni sopra riportate, per l'interesse pubblico ci sono più espressioni, come per esempio: interesse generale, interesse pubblico, interesse superiore, bene comune, interesse della comunità, utilità pubblica, utilità comune. Anche se costruite con parole differenti, tutte queste ultime espressioni sembrano avere lo stesso significato, cioè quello di interesse pubblico¹⁰.

2.2. L'importanza del commercio navale per la *res publica*

ULP. D. 14.1.1.20

*ideo autem ex voluntate in solidum tenentur qui habent in potestate exercitorem, quia ad summam rem publicam navium exercitio pertinet*¹¹.

Il frammento di Ulpiano estratto dalla fonte D. 14.1.1.20 è da intendere nell'ambito della provvista di frumento per via del commercio marittimo, che per i romani aveva massima importanza¹². Questo emerge dall'interpretazione nel contesto del titolo D. 14.1, nello specifico di D. 14.1.1.18.

Ulpiano giustifica la responsabilità maggiore, per intero, di colui che ha in potestà l'armatore, con il più importante interesse, quello del bene comune (*res publica*) riguardante le imprese di navigazione dei grani. Quindi, maggiore sarà anche la responsabilità dell'armatore

⁹ *Ibidem, passim*, 414-417.

¹⁰ Vedi tutte queste espressioni riguardanti sia gli interessi dei singoli, che l'interesse pubblico nel lavoro di T. HONSELL, *Gemeinwohl und öffentliches Interesse im klassischen römischen Recht*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, XCV, 1978, *passim*.

¹¹ Testo e traduzione di A. PETRUCCI, in S. SCHIPANI (a cura di), *Digesti o Pandette dell'Imperatore Giustiniano*, Volume III, Milano, 2007: «Coloro, poi, che hanno in potestà l'armatore, per questo sono tenuti in base alla loro volontà per l'intero, perché l'esercizio delle imprese di navigazione riguarda in sommo grado l'interesse della cosa pubblica».

¹² T. HONSELL, *Gemeinwohl und öffentliches Interesse im klassischen römischen Recht*, cit., 107 n. 54: «Mit der außerordentlichen Bedeutung der Getreideversorgung hängt wohl auch die hohe Einschätzung der Schifffahrt zusammen».

sottoposto al potere altrui. In seguito, il comandante della nave (*magister navis*) concluderà contratti con i terzi. Per sostenere l'importante attività di navigazione marittima, le imprese di navigazione potevano avere come armatori diverse persone, anche figli di famiglia o schiavi¹³.

2.3. Il confronto tra gli interessi dei singoli e l'interesse pubblico da Cicerone

Da Cicerone si trova il confronto tra gli interessi dei singoli e il bene comune. Queste fonti si possono dividere in due gruppi¹⁴.

Nel primo gruppo domina il bene comune, cui gli interessi dei singoli sono subordinati. Piacere, ricchezza e vita non valgono niente in confronto al bene comune. C'è in questo caso da parte di Cicerone una pretesa di assolutizzare il bene comune. Seguendo la teoria della repubblica di Platone, chiede dai capi politici di dimenticare gli interessi personali nel perseguimento del bene comune. Cicero vede nel contrasto di interessi la minaccia per l'interesse generale¹⁵.

¹³ A. WACKE, *Die adjektivischen Klagen im Überblick. Erster Teil: Von der Reeder- und Betriebsleiterklage zur direkten Stellvertretung*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, CXI, 1994, 300: «Die verschärfte Haftung des Gewalthabers rechtfertigt Ulpian D. 14, 1, 1, 20 mit höchst wichtigen Interessen des Gemeinwohls an der Seefahrt (*quia ad summam rem publicam navium exercitio pertinet*): Da sie den Kredit eines gewaltunterworfenen Reeders vermehrt, erleichtert sie nämlich dem von ihm eingesetzten Kapitän Vertragsabschlüsse mit Dritten. Um die im Gemeininteresse wichtige Seefahrt zu fördern, suchte der Prätor mit der ediktalen Zusatzklausel auch Haussöhne und Sklaven, ja sogar Haustöchter und Sklavinnen zur Betreibung der Reederei zu animieren». Vedi anche A. FÖLDI, *Die Entwicklung der sich auf die Schiffer beziehenden Terminologie im römischen Recht*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, LXIII, 1995, 5 n. 18: «Die Umschreibung ist so weniger verständlich, als Ulpian in D. 14,1,1,20 auch den gewaltabhängigen Schiffahrtsunternehmer als *exercitor* bezeichnet». Ulpiano indica come *exercitor* anche l'imprenditore nautico subordinato al potere altrui. Si veda anche A. BÜRGE, recensione ad A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo 'manager' in Roma antica* (II sec. a. C. – II sec. d. C.), Milano 1984, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, CV, 1988, 858, il quale rimarca riguardo all'*exercitio navis* come la responsabilità limitata o illimitata dipendano dalla *scientia* del *dominus* rispettivamente dalla *voluntas domini*: «Interessant sind die Ausführungen zur Bedeutung, welche der *scientia* und der *voluntas* bei der Anwendung der *actio tributoria* zukommt. Während für die *exercitio navis* die bloße *scientia* des *dominus* zur Haftungsbeschränkung ausreicht und für die Begründung einer unbeschränkten Haftung die *voluntas domini* erforderlich ist (D. 14, 1, 1, 20), genügt für die Anwendung der *actio tributoria* zwar das Dulden des Handels mit einer *merx* (Ulp. D. 14, 4, 1, 3), das Wollen hingegen vermag keine Haftung *in solidum* auszulösen (235ff.)».

¹⁴ T. HONSELL, *Gemeinwohl und öffentliches Interesse im klassischen römischen Recht*, cit., 98: «Ein geschlossenes Bild der von Cicero vertretenen Interessenwertung vermittelt seine Pflichtenlehre. In zahlreichen Wendungen findet sich dort eine Gegenüberstellung von Belangen des Individuums und des Gemeinwohles. Diese Stellen lassen sich – ohne daß eine exakte Grenzziehung überall möglich wäre – in zwei Gruppen unterteilen».

¹⁵ *Ibidem*: «In der ersten dominiert der Interessengegensatz; es wird nicht verschwiegen, daß sich die Unterordnung unter das Gemeinschaftsinteresse für den einzelnen schmerzlich auswirken kann. Vergnügen, Reichtum und Leben sollen bei einem Widerstreit mit dem gemeinen Nutzen nichts wert sein. Selbst vitale, in einem Atemzug mit *iustitia* und anderen Werten aufgeführte Interessen treten bedingungslos zurück (nota 24: De off III 24.). Der Absolutheitsanspruch für das Gemeinwohl ist hier vollkommen. In einem Referat der Staatslehre Platons verlangt Cicero von den Staatsführern, daß sie bei Verfolgung des Gemeinwohls eigene Interessen nicht nur hintansetzen, sondern vergessen (nota 25: De off I 85.). Der gleiche Gedanke begegnet in leg. agr. II, 22. Die Reinheit der Amtsführung fordert von dem Amtsträger höchste Abstinenz. Der Grund ist leicht greifbar: Cicero sieht hinter dem Interessengegensatz die Gefahr der Interessenkollision und damit der Gefährdung allgemeiner Belange».

In un secondo gruppo di fonti compare anche qui in Cicerone la prevalenza del bene comune, ma nello stesso tempo si esagerano gli interessi dei singoli, portando a una coincidenza: gli interessi dei singoli corrispondono al bene comune¹⁶.

2.4. Il confronto tra gli interessi dei singoli e l'interesse pubblico dai giuristi romani

Un primo esempio per il bene comune nei testi giuridici si trova da Ulpiano in D. 1.1.1.2. Alla distinzione *ius publicum* – *ius privatum* corrisponde una'altra: utilità comune – utilità dei singoli. Si deve menzionare però che la vecchia distinzione tra *ius publicum* – *ius privatum* non è la stessa tra diritto pubblico – diritto privato che si trova nel diritto moderno. Le sottodivisioni dell'*ius privatum* in *ius naturale*, *ius gentium* e *ius civile*, come anche l'aspetto sacrale dello *ius publicum* vengono a confermare tutto ciò. La distinzione di Ulpiano designa soltanto due *positiones*, che si riferiscono alla *res publica* e all'*utilitas singulorum*. La distinzione tra *ius publicum* e *ius privatum* è una spiegazione di una e la stessa cosa. Utilità pubblica e utilità privata non compaiono quindi come antitesi¹⁷.

Anche da altre fonti giuridiche che trattano la distinzione tra l'interesse pubblico e gli interessi dei singoli non risultano antitesi tra i due tipi di interessi. Così in Paolo D. 3.3.42.1 dove si parla dell'*actio iniuriarum ex lege Cornelia*, non è contrasto, ma la sollevazione dell'azione serve all'interesse generale. Da Paolo D. 43.1.2.1 e Ulpiano D. 43.8.2.2, dove si tratta del diritto delle cose pubbliche, non è un contrasto. Da queste poche fonti giuridiche con il bene comune e gli interessi dei singoli fianco a fianco, non risulta nessun contrasto tra di loro. Le fonti giuridiche hanno altro significato rispetto ai significati che risultano dai due gruppi di fonti di Cicerone menzionati sopra. Nel contesto si deve fare anche l'osservazione che nelle fonti dove si parla di un

¹⁶ *Ibidem*: «Auch in der zweiten Gruppe erscheint das Gemeinwohl als Wert von unbedingtem Vorrang. Nur löst sich der Gegensatz zum Individualinteresse in einer Überhöhung des letzteren auf. Diese Koinzidenz ist entscheidend. Das Einzelinteresse – wird es nur recht verstanden – deckt sich mit dem Gemeinwohl».

¹⁷ *Ibidem*, 99-100: «Steinwenter wählt für seine grundlegende Untersuchung des Gemeinwohlgedankens Ulp D 1, 1, 1, 2 zum Ausgangspunkt. *Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum, quod ad utilitatem singulorum: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim...*(nota 31: Mit geringfügigen Abweichungen überliefert in den Institutionen Justinians 1, 1, 4.). Steinwenter hält die Unterscheidung des *ius publicum* und *privatum* an Hand des Begriffspaars Gemeinnutz – Eigennutz für einen späten Ausläufer griechischen Gedankenguts in Ciceronianischer Umformung (nota 32: Steinwenter (A. 10), 86 und 102, ihm folgend Wieacker, Textstufen klassischer Juristen (1959), 211.)). Vedi anche *Ibidem*, 100 n. 35: «Daß das alte Begriffspaar *ius publicum* – *privatum* mit dem modernen öffentliches Recht – Privatrecht wenig zu tun hat, zeigen die Unterarten des *ius privatum* (*ius naturale, gentium, civile*) ebenso wie der sakrale Bezug des *ius publicum* (D 1, 1, 1, 2)»; *ibidem*, 101: «Einmal soll die Unterscheidung nur *positiones* bezeichnen. Öffentliches und privates Recht sind verschiedene Ausgangspunkte für ein beiden gemeinsames Bemühen. Relativiert wird die Unterscheidung weiter durch die lockere Orientierung der *positiones* an dem *status rei publicae* einerseits und der *utilitas singulorum* andererseits, die in der Wendung *spectare ad* zum Ausdruck gelangt. Die Unterscheidung des *ius privatum* und *publicum* wird an dieser Stelle wohl nur die Erläuterung verschiedener Aspekte ein und derselben Sache bedeuten – Ist die angedeutete Interpretation richtig, darf auch die Unterscheidung des Begründungssatzes: *sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim* weniger streng verstanden werden. Öffentlicher und privater Nutzen erscheinen dann nichts als Gegensatz».

interesse pubblico mancano riferimenti a un interesse “statale” astratto contrapposto all’interesse individuale¹⁸, che sono concetti moderni.

Poi diverse materie possono essere assegnate all’*utilitas publica*. Così Ulpiano D. 43.8.2.44 (vedi anche Ulpiano D. 43.8.2.2 per lo stesso interdetto), da confrontare con Paolo D. 39.1.3-4 nonché Callistrato D. 50.6.6.12, dove viene presentata l’attività di un artigiano come generalmente utile. Sempre nello stesso contesto è da inserire anche Ulpiano D. 43.23.17, dove si tratta della manutenzione e la pulizia delle cloache che sono ubicate nell’interesse pubblico; per l’utilità dell’acqua sono riportate altre fonti di Ulpiano D. 43.15.1.1, D. 43.21.1.1 e D. 43.22.1.7; si veda anche Papiniano D. 11.7.43 riguardante a un servizio funerario ordinario. Dell’interesse pubblico della sicurezza del traffico tratta la fonte di Ulpiano, D. 9.3.1.1; l’editto protegge ciascun singolo e quindi potenzialmente tutti. Riguardo il *praefectus annonae* e il *praefectus vigilum*, servono anche questi alla sicurezza del singolo, di ciascuno, quindi di tutti, come nella fonte precedente; in Paolo, D. 1.15.3 si parla dell’organizzazione delle *cohortes vigilum*; in Pomponio, D. 1.2.2.33 ci sono riferimenti su i due prefetti ricordati; le fonti Paolo D. 48.19.37 e Marciano, D. 48.2.13 nominano l’utilità dell’annona, pensiero che si trova anche in D. 48.12.3.1. Qui è il contesto dove compaia anche la fonte di Ulpiano, D. 14.1.1.20, di cui si tratta in questo scritto, sulla straordinaria importanza del rifornimento di cereali che è in relazione con l’importante attività della navigazione dai romani, quindi la navigazione in questo caso nell’interesse della cosa pubblica (*res publica*) riguarda l’*utilitas publica*¹⁹.

3. Conclusione

I romani riprendono l’espressione *mare nostrum* come calco linguistico dai greci, che la usavano già da secoli prima. La colonizzazione greca delle terre confinate con il Mar Nero fa sì che il contenuto concettuale dell’espressione *mare nostrum* si riferisce oltre al Mar Mediterraneo anche al Mar Nero. In questo senso usavano l’espressione anche i romani, i quali hanno esteso i loro dominio anche sulle terre che confinavano con il Mar Nero.

Riguardo al commercio marittimo per il rifornimento delle grane, questo interessa la *res publica*, la cosa pubblica. Anche in questo caso, come in altre fonti, non c’è un contrasto tra gli interessi dei singoli e l’interesse pubblico dell’approvvigionamento di grano. *Res publica*, la cosa pubblica, è un concetto che va inteso nel senso di *utilitas publica*, che riguarda ciascuno e quindi tutti.

¹⁸ *Ibidem, passim*, 102-104.

¹⁹ *Ibidem, passim*, 105-108.

Bibliografia

- A. BÜRGE, recensione ad A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo 'manager' in Roma antica* (II sec. a. C. – II sec. d. C.), Milano 1984, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, CV, 1988, 856 ss.
- A. FÖLDI, *Die Entwicklung der sich auf die Schiffer beziehenden Terminologie im römischen Recht*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, LXIII, 1995, 1 ss.
- T. HONSELL, *Gemeinwohl und öffentliches Interesse im klassischen römischen Recht*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, XCV, 1978, 93 ss.
- P. RUGGERI, *Mare nostrum nella tradizione storico-letteraria greca e romana*, in *Identità del Mediterraneo: elementi russi*, Cagliari, 2012
- A. WACKE, *Die adjektivischen Klagen im Überblick. Erster Teil: Von der Reeder- und Betriebsleiterklage zur direkten Stellvertretung*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, CXI, 1994, 280 ss.